



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
(A.C. 3431)***

***CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e
V (Bilancio, tesoro e programmazione)***

Roma, 18 gennaio 2022

ANALISI DELLE MISURE CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE

1. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (art. 3, comma 1)

In materia societaria si apprezza, inoltre, l'estensione dell'applicabilità della normativa semplificata in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti – di cui all'articolo 106 decreto Cura Italia – alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.

2. Liquidità delle imprese appaltatrici (art. 3, comma 4)

Positiva anche la proroga fino al 31 dicembre prossimo della possibilità, per le stazioni appaltanti di erogare all'appaltatore una anticipazione del prezzo, pari al 30% del valore del contratto (in luogo del 20%), compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante, consentendo così alle imprese di avere maggiore liquidità.

3. Etichettatura degli imballaggi (art. 11, commi 1 e 2)

In materia di etichettatura degli imballaggi, valutiamo come positiva la sospensione - fino al 30 giugno prossimo - dell'applicazione degli obblighi previsti dall'articolo 219, co. 5 del Testo unico ambientale (d.lgs. 152 del 2006), nonché la possibilità di commercializzare i prodotti già immessi in commercio o etichettati, fino ad esaurimento scorte. Uno slittamento che auspichiamo possa garantire un tempo congruo per affrontare e superare le numerose criticità registrate dagli operatori e legate alla corretta interpretazione delle disposizioni tecniche.

Confidiamo che il previsto decreto ministeriale possa definire al meglio le linee guida tecniche per l'etichettatura così da non incorrere nuovamente in dubbi interpretativi e da fornire alle imprese indicazioni chiare, semplici e univoche per la corretta applicazione delle disposizioni.

4. Trasporti (art. 10)

In materia di trasporti, si condivide l'estensione nel tempo (art.10, comma 1) della facoltà consentita, anche agli ispettori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di effettuare i **controlli tecnici per la revisione periodica dei veicoli**. Invero, per risolvere la cronica criticità dei tempi di attesa necessari per le revisioni dei veicoli pesanti, che tanto penalizza le imprese di autotrasporto, è fondamentale dare tempestiva attuazione amministrativa al processo di coinvolgimento delle officine private, avviato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 15 novembre 2021, in attuazione delle modifiche al Codice della Strada, introdotte con la legge di bilancio del 2019.

Sul **fronte ferroviario**, inoltre, appaiono condivisibili gli slittamenti dei termini previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 10, funzionali all'effettiva erogazione delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2021, a titolo di ristoro dei danni subiti a causa dell'emergenza Covid, dalle imprese della filiera ferroviaria.

PROPOSTE DI ULTERIORI LINEE DI INTERVENTO

A) INTERVENTI IN MATERIA DI CREDITO

1. Proroga moratoria finanziamenti PMI

Nell'attuale contesto, in cui il protrarsi degli effetti dell'emergenza sanitaria continua ad incidere negativamente sulla stabilità finanziaria delle imprese, appare poco realistico immaginare che le imprese siano nelle condizioni di poter riprendere a tener fede agli impegni finanziari assunti ed in questo periodo accresciuti, senza ripercussioni sulla loro stabilità.

Stando ai dati diffusi lo scorso 13 gennaio dalla Task force Liquidità, vi sono complessivamente moratorie (*ex lege* e volontarie) ancora attive, per un valore totale di circa 44 miliardi, a fronte di circa 400 mila sospensioni accordate. Quelle a favore di società non finanziarie riguardano prestiti per circa 36 miliardi di cui ben 33 miliardi sono le moratorie *ex lege* concesse a favore delle sole PMI.

Va pertanto riconosciuta l'urgente necessità di estendere almeno fino a giugno 2022, la moratoria *ex lege* dei debiti bancari – relativamente alla sospensione temporanea del pagamento della quota capitale dei finanziamenti bancari in essere delle PMI – avviata con il decreto Cura Italia (art. 56 DL 18/2020), avendo cura di evitare che i beneficiari possano subire il declassamento del proprio rating creditizio.

2. Proroga limite utilizzo del contante

L'abbassamento a mille euro del limite previsto per l'utilizzo del denaro contante, stabilito dall'art. 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, appare penalizzante rispetto alle soglie in vigore in altri paesi europei, rischiando di avvantaggiare in termini concorrenziali, anche riguardo ai flussi turistici, quei paesi che hanno deciso di mantenere un limite più alto.

Per queste ragioni, si ritiene opportuno confermare per l'anno in corso il limite fissato a 2.000 euro per l'utilizzo del denaro contante, rinviando al 1° gennaio 2023 l'abbassamento della soglia a 1.000 euro. Ciò auspicando comunque che si pervenga al più presto alla definizione di un limite a livello europeo per l'utilizzo del contante.

3. Proroga dei termini di decorrenza per l'applicazione delle sanzioni relative agli obblighi di trasparenza in materia di aiuti di Stato

Con riferimento al tema degli aiuti di stato – rispetto al quale il decreto in oggetto prevede un allineamento temporale del regime quadro previsto dal decreto Rilancio (34/2020) alla sesta modifica del Temporary Framework i cui termini di vigenza sono stati prorogati al 30 giugno 2022 – si registra l'esigenza di prorogare il termine di decorrenza per l'applicazione delle sanzioni relative all'inosservanza degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 125 ter della legge n.124 del 2017; termine attualmente fissato, con riferimento all'anno 2021, dal decreto capienze (dl 52 del 2021), a gennaio 2022.

Si tratta in particolare dell'obbligo per le imprese di pubblicare nella nota integrativa del bilancio o – qualora non tenute alla redazione della nota suddetta – entro il 30 giugno di ogni anno sui propri siti internet ovvero in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle Pubbliche amministrazioni

Considerato il numero e la differente natura delle erogazioni ricevute dalle imprese nel corso del periodo emergenziale, nonché i molteplici oneri che gravano sul sistema imprenditoriale, si ritiene opportuno differire ulteriormente il termine di decorrenza per l'irrogazione delle sanzioni prorogandolo al 1° luglio 2022. Al riguardo peraltro si evidenzia che le erogazioni dei decreti emergenziali sono già per legge oggetto di pubblicazione nel registro nazionale degli aiuti a carico delle amministrazioni concedenti, e che quindi per gli stessi è già garantita adeguata pubblicità.

B) INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Proroga Cassa Covid

A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali operata dalla Legge Bilancio 2022, con decorrenza 1° gennaio u.s., occorre innanzitutto considerare che il momento storico che stanno vivendo le imprese del terziario, del turismo e dei servizi non consente loro l'applicazione degli strumenti ordinari contenuti nella stessa riforma. Questo perché, a causa della crisi e dello stato di emergenza ancora in atto, occorre gradualità ed equilibrio per la sua introduzione. Servono ancora, infatti, degli strumenti emergenziali per sostenere imprese e lavoratori e, nel concreto, il prolungamento della cd. "Cig-Covid" per un tempo congruo utile alla ripartenza dei consumi e quindi della piena operatività delle stesse imprese. I provvedimenti sono scaduti il 31 dicembre 2021 e, prima che vengano dispiegati gli effetti delle nuove disposizioni, servirà, tuttavia, un tempo necessario a chiarire il panorama delle nuove procedure mentre in questo periodo, e almeno fino alla fine dello stato di emergenza, non è pensabile che le imprese sostengano anche gli oneri dei nuovi ammortizzatori. È, pertanto, assolutamente necessario un ulteriore periodo di "Cig-Covid" di almeno 13 settimane, in linea con la scadenza dell'attuale stato di emergenza, con tutte le deroghe connesse in termini di condizionalità e costi con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2022.

2. Indennità di accompagnamento alla pensione in caso di cessazione dell'attività commerciale

Per quanto riguarda le disposizioni inerenti le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si segnala l'esigenza di intervenire sullo strumento degli indennizzi per cessazione delle attività commerciali, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. A far data dal 1° gennaio 2022, infatti, al fine di garantire la sostenibilità prospettica della misura e per effetto della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 380 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178), l'aliquota dovuta per il finanziamento di tali indennizzi ha subito un

considerevole incremento, passando dallo 0,09% allo 0,48% a carico di tutti gli iscritti alla Gestione INPS esercenti attività commerciali.

Tale sostenibilità può però essere raggiunta, in luogo del significativo aumento di aliquota, disposto dal legislatore, con un intervento di riforma del meccanismo di funzionamento dello strumento che lo adegui al mutato contesto normativo (dopo oltre 25 anni dalla sua prima istituzione), garantendo comunque la sostenibilità della misura nel tempo.

In particolare, fatti salvi i diritti acquisiti, l'età di accesso allo strumento andrebbe adeguata ai nuovi requisiti previdenziali oltre a dover essere introdotta l'incompatibilità con qualsiasi altra prestazione pensionistica.

Un intervento di questo tipo, a decorrere dal 2023, consentirebbe non solo di ridurre considerevolmente l'attuale aliquota di finanziamento, ma anche di garantire la sostenibilità di lungo periodo della misura, senza gravare sulla finanza pubblica ed, anzi, generando un avanzo annuo a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale previsto all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996.

C) INTERVENTI IN MATERIA FISCALE

1. Decommercializzazione dei corrispettivi specifici per le società di mutuo soccorso

Allo stato attuale, le società di mutuo soccorso¹ costituite in forma associativa beneficiano del regime di decommercializzazione per le attività svolte verso corrispettivi specifici in favore degli associati, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR. Si tratta di una disposizione che, per effetto delle novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore, segue un doppio binario di efficacia, poiché tale regime agevolativo:

- da un lato, continuerà a trovare applicazione in favore di quegli enti associativi che svolgono attività assistenziali e che non accederanno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- dall'altro, con la definitiva operatività della riforma, sarà espressamente disapplicato per gli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 89, comma 4, del D.Lgs. n. 117 del 2017. Una disapplicazione normativa che, per gli ETS, si giustifica nella previsione di un'analoga agevolazione ai sensi dell'art. 85 del citato D.Lgs. n. 117/2017, ove gli stessi siano dotati della qualifica di "Associazioni di Promozione Sociale".

¹ Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818. Esse si caratterizzano per lo svolgimento di una o più attività previste dalla citata legge rese, esclusivamente, in favore dei soci e dei loro familiari conviventi ed in forma non imprenditoriale. Le attività in questione sono le seguenti:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito della improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

In questo senso, il regime agevolativo di cui all'art. 85 del CTS si pone in continuità con l'attuale disciplina di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, riprendendone il contenuto di favore per le sole Associazioni di Promozione Sociale.

Le società di mutuo soccorso, invece, tenute ad assumere la qualifica di ETS (pena l'obbligo di devoluzione del patrimonio), non risultano destinatarie di un analogo regime fiscale, in continuità con quanto previsto dall'art. 148, comma 3, del TUIR.

Sarebbe, pertanto, opportuno estendere l'ambito applicativo dell'agevolazione di cui all'art. 85 del CTS anche alle società di mutuo soccorso, ponendosi in continuità con l'impostazione attuale.

Tale proposta consentirebbe, peraltro, di evitare qualsiasi disparità di trattamento tra le società di mutuo soccorso e gli altri enti associativi assistenziali, per i quali - non sussistendo un analogo obbligo di iscrizione al RUNTS - rimarrebbe, invece, applicabile il regime di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, ove restino fuori dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Estensione del periodo di applicazione della nuova ACE innovativa

Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto un rafforzamento dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per l'anno d'imposta 2021, al fine contrastare il deterioramento del patrimonio delle imprese, conseguente alle difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica in corso. L'ACE, infatti, è un'agevolazione che incentiva le imprese alla patrimonializzazione, dato che spetta solo nell'ipotesi in cui il capitale proprio sia incrementato mediante conferimenti in denaro ed accantonamenti di utili a riserva.

Alla luce del perdurare della pandemia ed alla conseguente crisi economica, sarebbe opportuno estendere la disposizione sul rafforzamento dell'ACE anche al periodo di imposta 2022.

3. Proroga della disposizione temporanea in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali

Per quanto riguarda la rateizzazione delle cartelle esattoriali, riteniamo occorra prorogare per tutto il periodo di imposta 2022 la misura di semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 13-decies del decreto Ristori (DL 137 del 2020). Mi riferisco in particolare alla misura che - in deroga alla disciplina generale di cui all'articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973 - prevede che per le richieste di dilazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, debba essere documentata per somme di importo superiore a 100.000 euro, anziché 60.000 euro.